



*Ministero dell'economia e delle finanze*  
*Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato*

**IL DIRETTORE PER I GIOCHI**

Visto l'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n 220 che ha sostituito l'articolo 1, comma 533 e introdotto gli articoli 533 bis e 533 ter della legge 23 dicembre 2005 n. 266;

Visto l'articolo 24 del decreto legge 6 luglio 2011 n.98, convertito con modificazioni con legge 15 luglio 2011 n.111, ed in particolare i commi 20, 21, 22 e 41, che hanno modificato l'articolo 1, comma 82 della legge n.220/2010;

Visto il decreto direttoriale n. 2011/31857 /giochi/Adi del 9 settembre 2011, emanato in attuazione delle citate norme;

Visto il decreto direttoriale n. 2011/50322/giochi/Adi del 20 dicembre 2011 con cui è stata disposta in data 23 dicembre 2011 sul sito istituzionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la pubblicazione dell'elenco dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi e terminali da intrattenimento cui all'art. 110, comma 6 , lett. a) e b) del T.U.L.P.S, e che hanno presentato domanda di iscrizione al suddetto elenco, riferibili all'anno 2011, entro il termine del 31 ottobre 2011, come indicato dal decreto legislativo n.98 del 6 luglio 2011, all'articolo 24 ,comma 41;

Visto il decreto direttoriale n. 2011/ 51126/giochi /Adi del 23 dicembre 2011 con cui è stata disposta in data 28 dicembre la seconda pubblicazione del suddetto elenco;

Considerato che sono state ultimate le operazioni di inserimento in banca dati delle domande di iscrizione all'elenco, riferibili al 2011, degli operatori che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi da divertimento, presentate al 30 dicembre 2011;

## DISPONE

### Art. 1

1. A far data dal 30 dicembre 2011, ai sensi dell'art. 2 del decreto direttoriale n. 2011/31857/giochi/Adi del 9 settembre 2011, e' disposta l'ulteriore pubblicazione, sul sito istituzionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato- [www.aams.gov.it](http://www.aams.gov.it)- con richiamo diretto dalla home page, ovvero nella sezione: "Giochi"->"Apparecchi da divertimento"->"NewsLot"->"Assistenza operatori"->"Elenco dei soggetti" - dell'elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, di coloro che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi da divertimento apparecchi e terminali da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 , lett. a) e b) del T.U.L.P.S. e che hanno presentato domanda di iscrizione per l'anno 2011, al 30 dicembre 2011.
2. Sempre a far data dal 30 dicembre 2011 è disposta la pubblicazione, sotto forma di iscrizione provvisoria, di tutti i soggetti che risultino aver presentato correttamente la domanda e residui esclusivamente il controllo dell'effettività dei versamenti effettuati, da realizzare, a cura degli Uffici Regionali competenti, entro il 31 gennaio 2012.

## Art.2

1. Ai fini della consultazione, il predetto elenco distingue i soggetti iscritti in persone fisiche e persone non fisiche, ed è ordinato in ordine alfabetico, per Ufficio Regionale competente alla trattazione delle domande di iscrizione. La consultazione è libera, permanente e gratuita, e consente di individuare, tramite i criteri di ricerca previsti, i soggetti iscritti nell'elenco nonché le attività e gli esercizi dichiarati dai medesimi soggetti in sede d'iscrizione.

## Art.3

1. I dati personali acquisiti, inseriti ed elaborati mediante procedure informatizzate, sono raccolti e trattati nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e, comunque, per le esclusive finalità connesse allo svolgimento di adempimenti istituzionali, e limitatamente al periodo di iscrizione del soggetto nell'elenco.
2. I dati suddetti non possono essere oggetto di diffusione o comunicazione fuori dei casi previsti dalla legge e con le modalità al riguardo consentite.
3. I soggetti cui si riferiscono i dati personali acquisiti hanno la facoltà di esercitare, riguardo all'esistenza ed al trattamento degli stessi, i diritti previsti dall'art. 7 del Decreto Legislativo 196/03, secondo le modalità contemplate dalle relative disposizioni.

## Art. 4

1. Per la sola correzione di errori materiali, potranno essere presentati eventuali reclami, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, agli Uffici Regionali competenti.
2. Avverso il presente provvedimento, oltre ai rimedi amministrativi, è ammesso ricorso dinanzi al T.A.R competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, [www.aams.gov.it](http://www.aams.gov.it).

Roma, 30 dicembre 2011

Il Direttore  
F.to Antonio TAGLIAFERRI